

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

INDICE

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Titolo I - Organizzazione dell'attività didattica (Titoli e Corsi di Studio)

Articolo 3 - Titoli di studio

Articolo 4 - Corsi di laurea

Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 6 - Corsi di specializzazione

Articolo 7 - Corsi di dottorato di ricerca

Articolo 8 - Corsi di master universitario

Articolo 9 - Formazione finalizzata e permanente

Articolo 10 - Articolazione

Articolo 11 - Consiglio di Dipartimento

Articolo 12 - Direttore di Dipartimento

Articolo 13 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Articolo 14 - Consiglio del Corso di studio

Articolo 15 - Coordinatore di Corso di studio

Articolo 16 - Gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica

Titolo II - Regolamentazione dell'attività didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 17 - Istituzione e modificazione

Articolo 18 - Ordinamento didattico

Articolo 19 - Attività formative

Articolo 20 - Regolamenti didattici di Corso di studio

Articolo 21 - Crediti formativi universitari

Articolo 22 - Articolazione e organizzazione delle attività didattiche

Articolo 23 - Approccio all'insegnamento e all'apprendimento

Articolo 24 - Assicurazione della qualità

Titolo III - Offerta formativa annuale e attività di orientamento e tutorato

Articolo 25 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

Articolo 26 - Manifesto degli studi

Articolo 27 - Calendario delle attività didattiche

Articolo 28 - Attività di orientamento e di tutorato

Titolo IV - Studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 29 - Ammissione

Articolo 30 - Iscrizione

Articolo 31 - Iscrizione ad anni successivi

Articolo 32 - Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti

Articolo 33 - Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

Articolo 34 - Frequenza

Articolo 35 - Esami ed altre verifiche del profitto

Articolo 36 - Mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti

Articolo 37 - Prova finale per il conferimento del titolo di studio
Articolo 38 - Certificazione della carriera universitaria

Titolo V - Docenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 39 - Doveri didattici dei docenti
Articolo 40 - Affidamento dei compiti didattici ai docenti
Articolo 41 - Attività didattiche incentivate

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 42 - Vigilanza sull'attività didattica
Articolo 43 - Codice di condotta e dei comportamenti
Articolo 44 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 45 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 46 - Norme transitorie

Articolo 1 ***Definizioni***

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni di legge e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di studio attivabili dall'Università LUM "Giuseppe Degennaro".

2. A norma del presente Regolamento si intendono:

- a) per decreti ministeriali (D.M.): i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche;
- b) per Corsi di studio: i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per ordinamento didattico di un Corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il Corso di studio, approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- d) per Regolamento didattico di Corso di studio: il Regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, nonché dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- e) per classe di appartenenza dei Corsi di studio: l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- f) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca ed i master universitari, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
- g) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- j) per competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze e capacità, comprese capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio;

- k) obiettivi formativi: l'insieme delle competenze, espresse in termini di conoscenze e abilità, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per risultato di apprendimento: dichiarazione di ciò che gli studenti dovrebbero conoscere, comprendere e/o essere in grado di dimostrare al completamento del processo formativo;
- m) per attività formative: insieme delle attività didattiche offerte nel Corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo;
- n) per mutuaione: la fruizione di un insegnamento/modulo didattico avente stessa denominazione e stesso contenuto di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro Corso di studio;
- o) per curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel Regolamento didattico di Corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- p) per ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*): sistema per l'accumulazione e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei Corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca;
- q) per diploma supplement: documento redatto in doppia lingua, integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un Corso di studi, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente;
- r) per Università o Ateneo: l'Università LUM;
- s) per Statuto: lo Statuto dell'Università LUM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, e successive modificazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nei titoli successivi è direttamente finalizzata a garantire la gestione delle complessive attività relative ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale.
2. Tale disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile con le specifiche vigenti normative, per la gestione delle attività relative ai Corsi di specializzazione, ai Corsi di dottorato di ricerca e ai Corsi di master universitario.

Titolo I

Organizzazione dell'attività didattica (Titoli e Corsi di Studio)

Articolo 3

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - laurea, conseguita al termine dei Corsi di laurea;
 - laurea magistrale, conseguita al termine dei Corsi di laurea magistrale;
 - diploma di specializzazione, conseguito al termine dei Corsi di specializzazione;

- dottorato di ricerca, conseguito al termine dei Corsi di dottorato di ricerca;
- master universitario di primo e di secondo livello, conseguito al termine dei Corsi di master universitario di primo e di secondo livello.

2. L'Università prevede altre attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati e certificazioni dell'apprendimento comunque acquisito.

Articolo 4

Corsi di laurea

1. I Corsi di laurea hanno la finalità di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni statali ed europee.

3. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 crediti previsti dall'ordinamento, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

4. La laurea è conseguita al termine del Corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

5. Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale. I Corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. Sono comuni le attività formative o moduli che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. I diversi Corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

6. L'Università può istituire un Corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di laurea congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Articolo 5

Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Il Corso di laurea magistrale ha la finalità di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni statali ed europee.
2. La durata normale del Corso di laurea magistrale, fatti salvi i Corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni, è di 2 anni. Per conseguire la laurea lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito i 120 crediti come da ordinamento didattico, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. La laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
4. Sono definiti Corsi di laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata è pari a cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato non meno di 300 o 360 crediti, a seconda che la durata del Corso sia quinquennale o sessennale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. I Corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale. I diversi Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
6. L'Università può istituire un Corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di laurea magistrale congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Articolo 6

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in

applicazione di specifiche disposizioni di legge e/o dell'Unione europea. I Corsi di specializzazione sono disciplinati da uno specifico regolamento di Ateneo.

2. Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di laurea o laurea magistrale secondo quanto previsto dal relativo ordinamento didattico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico del Corso di specializzazione, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni statali e/o europee.

4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di specializzazione congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Articolo 7

Corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari statali e dallo specifico regolamento di Ateneo.

2. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore magistrale, o equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca o PhD.

Articolo 8

Corsi di master universitario

1. I Corsi di master universitario sono Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.

2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea, o titolo equivalente; titolo di ammissione al Master di secondo livello è la laurea magistrale, o titolo equivalente.

3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei Corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di master universitario congiunti di primo e di secondo livello.

I Corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 9

Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può promuovere iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) Corsi di preparazione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
- b) Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale realizzati anche in collaborazione con enti ed imprese.

2. Le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei Corsi per la formazione finalizzata e permanente, anche con sistemi a distanza (e-learning) e blended, sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

3. Le attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali.

Articolo 10

Articolazione

1. La struttura organizzativa per la gestione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è articolata in:

- Consiglio di Dipartimento
- Direttore di Dipartimento
- Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- Consiglio di Corso di Studio

- Coordinatore di Corso di Studio
- Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (Gruppo di AQD)

2. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche inter-ateneo, per ogni livello di Corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio interuniversitari attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri.

Articolo 11

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è responsabile dell'attività propositiva in relazione alla istituzione, attivazione, disattivazione ed accreditamento dei Corsi di studio e all'approvazione dei Regolamenti didattici di Corso di studio.

2. Il Consiglio di Dipartimento è responsabile della gestione dei Corsi di studio del Dipartimento e delle attività di orientamento e tutorato dal Dipartimento medesimo.

Articolo 12

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento promuove le attività didattiche, avvalendosi dei Consigli di Corso di Studio.

Articolo 13

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del Dipartimento:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- c) formula pareri sull'attivazione o soppressione di Corsi di studio.

Articolo 14

Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio gestisce tutti i processi dell'assicurazione della qualità dei Corsi di studio, dalla progettazione e pianificazione del processo formativo all'erogazione delle attività didattiche, dal monitoraggio al riesame della loro gestione e dei relativi esiti e risultati.

In particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico di Corso di studio, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali;
- b) definisce e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione al Corso;
- c) pianifica lo svolgimento del processo formativo, in particolare per quanto riguarda il calendario e l'orario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e degli esami di laurea;
- d) monitora lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali e i relativi risultati e riesamina il processo formativo;
- e) esamina e delibera in merito a tutte le pratiche relative a:
 - iscrizioni ad anni successivi;
 - passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti;
 - piani di studio individuali;
 - mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti.

Articolo 15

Coordinatore di Corso di Studio

1. Il Coordinatore di Corso di Studio coordina lo svolgimento dei compiti del Consiglio del Corso di Studio con la collaborazione del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica.

Articolo 16

Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica

1. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (Gruppo AQD) collabora con il Coordinatore del Corso di Studio, che lo presiede, nello svolgimento dei suoi compiti.

Titolo II

Regolamentazione dell'attività didattica dei

Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 17

Istituzione e modifiche

1. L'Università istituisce e modifica i propri Corsi di laurea e di laurea magistrale, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale ed internazionale e con riferimento alle esigenze sociali ed economiche e alle richieste di qualificazione professionale, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario e dei criteri e delle procedure del presente Regolamento.
2. I Corsi laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività si svolgano nella medesima lingua.
3. L'istituzione di un Corso laurea o di laurea magistrale, con il relativo ordinamento didattico (art. 18) e le modifiche degli ordinamenti didattici sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più dipartimenti, previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. I Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere attivati anche mediante accordi tra diversi dipartimenti (Corsi di studio interdipartimentali) o convenzioni con altri Atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici di Corso di studio interdipartimentali ed interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica ed attribuiscono ad uno tra i dipartimenti o ad uno degli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
5. In caso di dissenso tra i diversi Dipartimenti al cui interno siano attivati Corsi di studio interdipartimentali, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
6. Le determinazioni relative a nuove proposte o a modifiche degli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/04, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. L'istituzione di un Corso di laurea o di laurea magistrale è accompagnato da una scheda informativa che sintetizza le motivazioni alla base della proposta di istituzione, dal parere del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dal parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione.
8. Le modifiche agli ordinamenti didattici sono accompagnate da una scheda informativa che sintetizza le motivazioni alla base delle proposte di modifica e dal parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione.

Articolo 18

Ordinamento didattico

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

2. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce, determina:

- a) la denominazione del Corso di studio, coerente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con gli obiettivi formativi specifici del percorso proposto;
- b) la/e relativa/e classe/i di appartenenza e il/i dipartimento/i di afferenza;
- c) gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati, anche con riferimento alle professioni ISTAT;
- d) i requisiti di ammissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 29 del presente Regolamento;
- e) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- f) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

3. In caso di Corsi di studio inter-ateneo, la convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Articolo 19

Attività formative

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del Corso (TAF A);
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);

- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E);
- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).

Le attività formative di cui ai punti a) e b) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del Corso di laurea.

La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al punto c) e successivi è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

2. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i Corsi a ciclo unico (TAF A);
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore, anche nel caso di tesi all'estero (TAF E);
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i Corsi a ciclo unico e per quelle classi di laurea magistrale i cui obiettivi formativi prevedano che i laureati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea (TAF E);
- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore,

ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).

Le attività formative di cui al punto a) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del Corso di laurea magistrale a ciclo unico.

La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al punto b) e successivi è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

Articolo 20

Regolamenti didattici di Corso di studio

1. I Regolamenti didattici di Corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

2. In particolare, il Regolamento didattico di Corso di studio determina:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- come richiesto dall'art. 12 del D.M. 270/2004, e inoltre:
- f) gli sbocchi professionali e occupazionali per i quali si vogliono preparare i laureati;
 - g) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (in particolare: la sintesi di conoscenza e capacità di comprensione e di capacità di applicare conoscenza e comprensione e i risultati di apprendimento attesi relativi a autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento) del Corso;
 - h) i requisiti di ammissione al Corso (per la laurea: le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica, nonché le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso; per la laurea magistrale: i requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale).

3. Inoltre, il Regolamento didattico di Corso di studio integra eventualmente quanto stabilito dal presente Regolamento con riferimento:

- i) ai crediti formativi universitari (art. 21);
- j) all'articolazione e all'organizzazione delle attività didattiche (art. 22);
- k) all'attività di orientamento e di tutorato (art. 28);
- l) all'iscrizione al Corso (art. 30);
- m) all'iscrizione ad anni successivi (art. 31);
- n) ai passaggi, ai trasferimenti e al riconoscimento di crediti (art. 32);
- o) ai piani di studio ufficiali e ai piani di studio individuali (art. 33);
- p) alla frequenza (art. 34);
- q) agli esami e alle altre verifiche del profitto (art. 35);

- r) alla mobilità internazionale e al riconoscimento degli studi compiuti (art. 36);
- s) alla prova finale (art. 37);
- t) alla certificazione della carriera universitaria (art. 38).

4. Il Regolamento didattico di Corso di studio dispone eventualmente che il Corso si articoli in più curricula, purché garantisca un'ampia base comune in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza culturale; né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula è eventualmente prevista nei Corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più Corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso interessato. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione

5. Le disposizioni dei Regolamenti didattici di Corso di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole della competente Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

6. Il Regolamento didattico dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è proposto dal competente Consiglio di Dipartimento, approvato dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole, in tutti i casi, della maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono essere sottoposti a revisione periodica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, può essere previsto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 270/2004.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. L'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad

elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun Corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

4. Di norma, ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale compreso tra 5 e 10, ad eccezione dei Corsi di studio che devono attenersi alle disposizioni dell'Unione europea. Con apposita motivazione i Dipartimenti possono stabilire una diversa corrispondenza ore/CFU per i Corsi di studio in essi incardinati nel Regolamento didattico di Corso di studio. È consentita una diversa corrispondenza ore/CFU relativamente ai Corsi inter-ateneo, considerata la loro peculiarità ed il diretto coinvolgimento di altre sedi universitarie, e nei casi specifici di forme didattiche identificabili come di seguito indicato:

- esercitazioni, attività di laboratorio: di norma, 1 CFU = 10/25 ore;
- seminari, attività progettuali: di norma, 1 CFU = 15/25 ore;
- visite, tirocini, elaborati per la prova finale/tesi: di norma, 1 CFU = 25 ore.

5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel Regolamento didattico di Corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento (art. 35).

Articolo 22

Articolazione e organizzazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di attività sul campo.

2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dal presente Regolamento o dai Regolamenti didattici di Corso di studio nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto allo studio da parte degli studenti.

3. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possono essere svolte con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.

4. L'Ateneo favorisce l'effettuazione di periodi di studio e di tirocinio nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria.

5. Di norma entro il 30 aprile di ogni anno, i Consigli di Dipartimento programmano le attività formative, individuando gli insegnamenti da attivare.

6. Gli insegnamenti possono essere monodisciplinari o essere articolati in moduli, di diversa durata e diverso numero di CFU e affidati a docenti diversi, prevedendo comunque un unico responsabile dell'insegnamento e una unica prova di verifica del profitto, che dovrà accertare l'apprendimento degli studenti nell'ambito di ciascun modulo.

7. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.

8. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri.

9. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere sdoppiati solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare un'equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico didattico. È compito del Consiglio di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove di verifica dell'apprendimento siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

10. Un Corso di studio può mutuare attività formative inserite in altri Corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il Consiglio di Corso di studio o di Dipartimento cui fa capo l'attività formativa. È possibile deliberare mutuazioni anche di attività formative attivate presso altre università, purché nel quadro di accordi inter-ateneo. La mutuaione può essere integrale o parziale, a seconda che vi sia completa o parziale corrispondenza in termini di crediti formativi. Nel caso di insegnamenti integrati, la mutuaione può riguardare uno o più moduli che compongono l'insegnamento. Le attività didattiche nell'ambito delle attività formative mutate devono essere organizzate in modo tale da consentirne la fruizione da parte degli studenti.

Articolo 23

Approccio all'insegnamento e all'apprendimento

1. L'Università promuove un approccio alla didattica 'centrato sullo studente', che incoraggia gli studenti ad assumere un ruolo attivo nel processo di insegnamento e apprendimento, creando i presupposti per l'autonomia dello studente nelle scelte, prevedendo metodi didattici che favoriscano la partecipazione attiva nel processo di apprendimento e l'apprendimento critico degli studenti e favorendo l'autonomia dello studente nell'organizzazione dello studio.

Articolo 24

Assicurazione della qualità

1. L'Università si è dotata di un sistema di assicurazione della qualità della didattica coerente con il sistema AVA.

2. L'opinione degli studenti sulle attività didattiche, volta al miglioramento della qualità dei Corsi di studio e dei servizi agli studenti, viene rilevata annualmente attraverso la somministrazione on-line di questionari, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, di efficacia e di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università. I risultati dell'elaborazione delle opinioni degli studenti aggregati a livello di Corso di studio sono resi pubblici.

3. I risultati dell'elaborazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche sono analizzati annualmente dai Gruppi di AQD dei Corsi di studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per l'elaborazione della relazione annuale.

2. Il Nucleo di Valutazione valuta annualmente la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati.

Titolo III

Offerta formativa annuale e attività di orientamento e tutorato

Articolo 25

Attivazione e disattivazione

1. L'Università definisce annualmente la propria offerta formativa nel rispetto dei/delle:

- a) requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei Corsi;
- b) requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;
- d) requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i Corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;
- e) regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun Corso di studio.

2. L'attivazione dei Corsi di studio è resa efficace e definitiva con l'inserimento dell'offerta formativa nella banca dati del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

3. Nel caso di disattivazione di un Corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Articolo 26

Manifesto degli studi

1. L'Ateneo pubblica ogni anno sul portale di Ateneo, in tempo utile per avviare le immatricolazioni, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico, specificando:

- a) i Corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi;
- b) i requisiti di ammissione e le date delle prove di ammissione ai Corsi;
- c) il numero di studenti ammissibili ai singoli Corsi di studio laddove sia previsto il numero programmato;
- d) le date di inizio e termine e le modalità per pre-iscrizioni, immatricolazioni, iscrizioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse e contributi universitari;
- e) l'importo delle tasse e dei contributi.

2. L'offerta formativa è pubblica. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove diversificate forme di diffusione della conoscenza della propria offerta formativa.

3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

4. L'Ateneo pubblica una guida pratica ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario e per garantire informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.

Articolo 27

Calendario delle attività didattiche

1. L'Ateneo definisce annualmente, di norma entro il 31 maggio, il calendario delle lezioni. Il calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri e prevede che le lezioni inizino, di norma, nel mese di settembre e terminino entro la fine del mese di maggio.

2. I Consigli di Dipartimento definiscono annualmente:

- a) l'orario delle lezioni;
- b) il calendario degli esami di profitto;
- c) il calendario degli esami di laurea.

I periodi dedicati alle lezioni e quelli dedicati agli esami di profitto non sono sovrapponibili, con esclusione dei soli appelli straordinari riservati esclusivamente agli studenti fuori corso.

L'orario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto sono definiti prima dell'inizio di ogni semestre.

Il calendario degli esami di laurea è definito prima dell'inizio dell'anno accademico.

3. Il calendario delle attività didattiche e l'orario delle lezioni sono diffusi mediante affissione in appositi Albi e con altre forme e strumenti idonei.

Articolo 28

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento in ingresso tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio, e le altre strutture dell'Ateneo interessate e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Il servizio di orientamento in ingresso offerto dall'Università ha il compito fondamentale di informare gli studenti nella fase della scelta del percorso degli studi universitari al fine di promuovere scelte consapevoli e di favorire l'iscrizione di studenti in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie ai fini di una proficua frequentazione.

3. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento e tutorato in itinere tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate. Il servizio di orientamento e tutorato in itinere ha il compito di favorire l'apprendimento degli studenti, in particolare attraverso un servizio di tutorato didattico o disciplinare, e promuovere un efficace avanzamento nella carriera degli studenti, in particolare attraverso un servizio di tutorato personale.

4. L'Università organizza e gestisce iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche [studenti lavoratori, studenti con problemi familiari (ad esempio: figli piccoli, etc.)], studenti impossibilitati a frequentare per lunghi periodi per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio: malattia, etc.), studenti fuori sede, studenti stranieri, studenti portatori di handicap e con DSA, attraverso, in particolare: la possibilità di iscrizione part time (art. 30, comma 3); la riduzione degli obblighi di frequenza, in caso di frequenza obbligatoria (art. 34, comma 2); la disponibilità on-line del materiale didattico; la possibilità di seguire lezioni e di partecipare allo svolgimento di attività didattiche on-line; l'accessibilità nelle strutture degli studenti disabili.

5. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento in uscita (accompagnamento al lavoro) tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate. Il servizio di accompagnamento al lavoro offerto dall'Università ha il compito di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, sia preparando studenti e neo-laureati all'incontro con il mondo del lavoro sia promuovendo tale incontro.

Titolo IV

Studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 29

Ammissione

1. Per essere ammessi a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. Per l'iscrizione è richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e i Regolamenti didattici di Corso di studio ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
2. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento responsabili del processo di ammissione indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici di Corsi di studio determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.
3. Agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento di afferenza possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
4. Al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, i Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di studio, sia attività formative integrative organizzate anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II grado, sulla base di apposite convenzioni.
5. Per essere ammessi a un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione sono richiesti, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi il possesso di un numero minimo di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari acquisiti nel percorso formativo pregresso, da specificare nell'ordinamento didattico dei Corsi di studio. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di Corso di studio.
6. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni ministeriali per i Corsi di studio a programmazione nazionale e delle indicazioni della programmazione locale degli accessi, provvede a

pubblicizzare il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni nominate dai Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Articolo 30 ***Iscrizione***

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione ai Corsi di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/2004, l'iscrizione ai Corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, nel rispetto di quanto stabilito in proposito dal Senato Accademico e dalle norme eventualmente stabilite nei Regolamenti didattici di Corso di studio.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 240/10. La violazione della disposizione comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

3. Con apposito regolamento, l'Università disciplina particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, per consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore alla durata normale dei Corsi di studi senza collocarsi in posizione di 'fuori corso' e potendo altresì usufruire di una riduzione dell'importo relativo a tasse e contributi.

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per comprovate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

A tali fini le competenti strutture didattiche individuano specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei Corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

4. L'Università, per ottemperare alle esigenze sociali in tema di educazione permanente e ricorrente, consente a coloro che non sono iscritti a Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritti per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, a singoli insegnamenti. Costoro potranno iscriversi agli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere le relative prove di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. L'iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un solo anno accademico e per un numero massimo di 30 crediti formativi universitari, ferma restando la possibilità, da parte dei competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento, di incrementare il suddetto numero di crediti per motivate esigenze formative. Gli esami devono essere sostenuti nell'anno accademico di riferimento. Sulle domande, corredate dell'indicazione del titolo di studio posseduto, delibera il Consiglio competente, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli

insegnamenti e di quanto eventualmente stabilito al riguardo dai Regolamenti didattici di Corso di studio.

Possono usufruire di questa facoltà anche i laureati che abbiano necessità di frequentare gli insegnamenti e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici.

La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Iscrizione ad anni successivi

1. I tempi ed i modi per l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Al fine di promuovere un efficace apprendimento degli studenti, i Regolamenti didattici di Corso di studio possono stabilire regole su numero di CFU che è necessario aver acquisito per potere frequentare gli insegnamenti previsti nel Manifesto degli Studi agli anni successivi.

3. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti 'in corso'. Per studenti 'fuori corso' si intendono quelli che avendo frequentato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno completato le relative attività formative e acquisito i connessi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto agli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami eventualmente previsti dal Regolamento didattico di Corso di studio per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici possono chiedere al competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento di essere iscritti come 'ripetenti'.

4. L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata iscrizione.

Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del Corso non rinnovi l'iscrizione al Corso stesso, ovvero lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al Corso di studio, non abbia sostenuto esami di profitto, decade dagli studi. Tale regola non si applica agli studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici, e agli studenti iscritti antecedentemente all'a.a. 2013/14 ad un Corso di laurea di ordinamento previgente al D.M. 509/99 oppure a Corsi di studio riformati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e/o fuori corso e gli anni di interruzione sono equivalenti, mentre non sono computati gli anni di sospensione di cui al successivo comma 5. Eventuali specifici termini di decadenza relativi agli studenti a tempo parziale, agli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e agli studenti con diagnosi di dislessia potranno essere stabiliti dai competenti organi di Ateneo. In ogni caso non decade lo studente che sia in debito della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento del Corso di iscrizione.

I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.

Lo studente che intende proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione versa, oltre a eventuali tasse pregresse, dovute per gli anni di corso precedenti all'interruzione, e alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione, il cui importo è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

5. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta, per almeno un anno ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all'estero, frequenza di un master universitario o di alta formazione, frequenza di percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, iscrizione ad una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nonché per la nascita di un figlio. La sospensione deve essere richiesta, di norma, all'inizio dell'anno accademico.

Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento della tassa e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e gli è preclusa qualsiasi attività didattica.

6. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Articolo 32

Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro Corso di studio attivato presso l'Università; è altresì consentita la presentazione delle istanze di trasferimento da o ad altra sede universitaria entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.

2. Le domande di passaggio di Corso di studio e di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre università sono subordinate ad approvazione da parte del competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Chi è in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. Le domande sono subordinate ad approvazione da parte del competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati, l'eventuale riconoscimento parziale della carriera precedente, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

5. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo con attività formative impartite presso le università di provenienza.

6. I Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento deliberano, ai sensi della normativa vigente, sul riconoscimento dei crediti nei casi di passaggio ad altro Corso di studio, di trasferimento da altro ateneo o di svolgimento di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

7. Con adeguata motivazione espressa e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, i Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento possono riconoscere come crediti formativi universitari alle attività professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità.

8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 2.

Articolo 33

Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

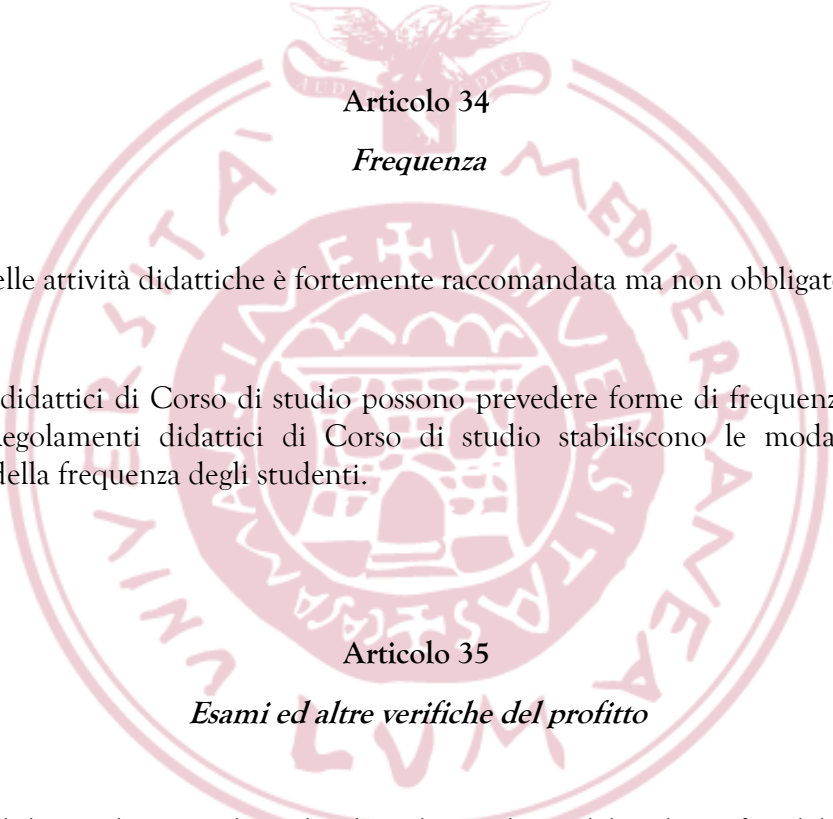
1. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere uno o più curricula costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività formative obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di Corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

3. I piani di studio consigliati per i singoli Corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento nel rispetto dei Regolamenti didattici di Corso di studio.

4. È consentito allo studente presentare un proprio piano di studio ('piano di studio individuale') purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso. Tale piano di studio, se approvato dal competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, è vincolante per lo studente.

5. I piani di studio individuali possono essere articolati su una durata più lunga rispetto a quella ordinaria, ovvero, in presenza di rendimenti didattici eccezionalmente elevati nell'anno accademico precedente, su una durata più breve.



Articolo 34

Frequenza

1. La frequenza delle attività didattiche è fortemente raccomandata ma non obbligatoria.

2. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere forme di frequenza obbligatoria. In questo caso, i Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità di verifica e documentazione della frequenza degli studenti.

Articolo 35

Esami ed altre verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici di Corso di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti regolarmente iscritti, ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti danno luogo a votazione (esami di profitto) o ad un giudizio di idoneità o non idoneità.

2. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può scegliere di partecipare, senza alcuna limitazione numerica nel rispetto del Regolamento didattico di Corso di studio, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, se richiesta.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, salvaguardando le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.

4. In ciascun Corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami nel caso di Corsi della durata di cinque anni e più di 36 esami nel caso di Corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 19 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

5. Le prove di esame di Corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai Regolamenti didattici di Corso di studio. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.

6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici di Corso di studio, non è permessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.

7. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o al Direttore di Dipartimento. Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento o dal responsabile dell'insegnamento; nel caso di insegnamenti articolati in moduli dal coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento; o, in caso di suo impedimento, da altro docente titolare di materie affini nominato dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o dal Direttore di Dipartimento. Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del Corso, i ricercatori e i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso di Studio o dal Consiglio di Dipartimento e definiti al successivo comma 12 del presente articolo. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di commissione. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'articolazione dei lavori delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, purché composte da almeno due membri di cui almeno un docente dell'Ateneo con funzioni di Presidente.

8. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione o sottocommissione esaminatrice.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento dal Consiglio di Corso di studio o dal Consiglio di Dipartimento, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione; l'appello articolato in prove scritte e orali è da intendersi come un'unica prova d'esame. Il Presidente della Commissione di esame decide eventualmente di aggiungere, di volta in volta, appelli a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o al Direttore di Dipartimento. Date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

10. Per le valutazioni effettuate attraverso forme diverse dall'esame i Regolamenti didattici di Corso di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili. Relativamente alle prove di esame sostenute, gli studenti hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati scritti.

11. Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Corso di studio o del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito regolamento.

Articolo 36

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea (programmi Erasmus Plus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.

2. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento, nei Corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS). L'Università assiste gli studenti per facilitarne il periodo di studi all'estero.

3. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prorogabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del Corso stesso.

4. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del programma comunitario Erasmus.

5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal Corso di studio di appartenenza, si deve perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di studio. Inoltre, i progetti devono prevedere il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari.

6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente

Articolo 37

Prova finale per il conferimento del titolo di studio

1. Gli studenti che maturano 180 crediti (per i Corsi di laurea) ovvero 120 crediti (per i Corsi di laurea magistrale) ovvero 300 e 360 crediti (rispettivamente per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque e di sei anni), esclusi quelli attribuiti alla prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

2. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel Regolamento didattico di Corso di studio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Dipartimento. La prova finale della laurea deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermi restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana. Compete ai Corsi di studio disciplinare nei rispettivi regolamenti le eventuali procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice di condotta e dei comportamenti e garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione e un'equilibrata ripartizione dei carichi relativi. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono gli eventuali criteri per l'attribuzione dei compiti di correlatore a esperti

esterni. Ogni dipartimento ha l'obbligo di istituire non meno di tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico.

3. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice di condotta e dei comportamenti. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono composte rispettivamente da almeno 3 e 5 membri. La maggioranza dei membri delle Commissioni deve essere costituita da docenti di ruolo. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di componente della commissione giudicatrice a esperti esterni. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità di assegnazione della votazione finale in base all'intero curriculum di studi, fermo restando che gli eventuali crediti formativi conseguiti in eccesso rispetto a quelli richiesti non concorrono al computo della media finale, nonché alla valutazione espressa dalla commissione sulla prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, il titolo non viene rilasciato.

4. I verbali degli esami di laurea e di laurea magistrale sono sottoscritti da tutti i membri presenti.

5. Il Presidente della commissione è un professore di ruolo. I criteri di nomina devono dare la preferenza al Direttore di Dipartimento o al Coordinatore del Consiglio di Corso ovvero al professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Spetta al Presidente della Commissione garantire la piena regolarità dello svolgimento dei lavori nonché l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento e a quelli stabiliti nei Regolamenti didattici di Corso di studio, ivi compresi il controllo sulla omogeneità dei giudizi. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

6. Lo svolgimento degli esami finali di laurea e di laurea magistrale nonché l'atto di proclamazione del risultato finale, sono pubblici, secondo le formule di prassi pronunciate in virtù dei poteri delegati dal Rettore. La decisione di voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei alla Commissione.

Articolo 38

Certificazione della carriera universitaria

1. L'Ateneo, su richiesta, fornisce ai laureati il *Diploma Supplement* in italiano e in inglese, che descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati secondo il modello standard in otto punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Titolo V

Docenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 39 *Doveri didattici dei docenti*

1. I professori di prima e seconda fascia debbono svolgere i compiti affidati loro dalle competenti strutture didattiche ai sensi delle norme vigenti, oltre ad assolvere alle altre funzioni didattiche ed organizzative disposte dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la normativa prevista dalla Legge n. 240/2010.
3. L'impegno didattico può essere soggetto a limitazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, nel caso di svolgimento di incarichi istituzionali.
4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio o dei Coordinatori dei Corsi di Studio, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari.
5. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in almeno due giorni distinti della settimana. Modalità diverse possono essere previste dalle strutture didattiche per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento. In caso di mutuaione deve essere garantita coerenza dei contenuti tra le attività formative coinvolte.
6. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori di Corso di Studio.
7. Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al Coordinatore di Corso di Studio, che provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso da pubblicare sul sito web del Dipartimento e presso la sede di svolgimento dell'attività medesima.
8. Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi di insegnamento. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.
9. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

10. I docenti strutturati sono tenuti a rendicontare le ore di attività didattica frontale e didattica integrativa svolte per ogni compito didattico assegnato, nonché le ore dedicate ad attività istituzionali e di servizio agli studenti svolte nell'anno accademico. I docenti non strutturati sono tenuti a rendicontare le ore di attività didattica frontale di competenza nonché le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte nell'anno accademico. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere documentati.

I documenti di registrazione devono essere tenuti costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore di Dipartimento.

11. I Ricercatori non affidatari di insegnamento devono, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, svolgere le attività di orientamento e tutorato loro assegnate.

12. I Docenti ed i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dall'Ateneo, devono ottenere il nulla-osta del Senato Accademico.

13. I Docenti e i Ricercatori a tempo pieno hanno l'obbligo di residenza nella provincia di Bari, salvo autorizzazione del Senato Accademico a risiedere in altre province.

Articolo 40

Affidamento dei compiti didattici ai docenti

1. Di norma entro il 30 aprile di ogni anno, i Consigli di Dipartimento propongono:

- l'attribuzione degli insegnamenti e delle altre attività didattiche di competenza ai docenti (professori e ricercatori) del Dipartimento, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
- la copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative non coperte come compito istituzionale dai docenti del Dipartimento attraverso l'affidamento o la supplenza a docenti del Dipartimento o a docenti degli altri Dipartimenti dell'Ateneo o per contratto a docenti di altre università o esterni;

nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio.

La copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative attraverso affidamenti o supplenze retribuite a docenti del Dipartimento o a docenti degli altri Dipartimenti dell'Ateneo o per contratto a docenti di altre università o esterni è da attuarsi nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti annualmente dal consiglio di Amministrazione.

Articolo 41

Attività didattiche incentivate

1. Sono incentivate le attività integrative, di orientamento e di tutorato svolte a favore dei Corsi di studio di ogni livello dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito di un orario di lavoro che ecceda la quota minima obbligatoria e che non superi una quota massima.
2. L'incentivazione è disciplinata nel Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, che stabilisce anche la quota massima dell'orario di lavoro dei professori e dai ricercatori universitari.

Titolo VI ***Norme transitorie e finali***

Articolo 42 ***Vigilanza sull'attività didattica***

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai rispettivi Direttori.
2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati ai Direttori dei Dipartimento e, nel caso degli studenti, ai Coordinatori di Corso di Studio. Ad essi spetta verificare in prima istanza, di norma entro 15 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità vanno comunque segnalati al Rettore.

Articolo 43 ***Codice di condotta e dei comportamenti***

1. Il personale universitario e gli studenti devono favorire, anche con il loro comportamento, il regolare svolgimento dell'attività universitaria, nonché una civile convivenza.
2. Gli studenti che con il loro comportamento ostacolano il regolare e corretto svolgimento delle attività accademiche e arrecano danno al patrimonio di Ateneo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio. I comportamenti sanzionabili, la procedura e le sanzioni applicabili, nonché l'esecutività delle medesime, sono previste dal Codice di condotta e dei comportamenti dell'Università.
3. Per il personale universitario, si rinvia a quanto previsto dalle norme legali e contrattuali collettive che regolano la materia disciplinare, e dal suddetto Codice di condotta e dei comportamenti dell'Università.

Articolo 44

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è approvato dal Ministro competente, previo parere del CUN.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
3. All'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 45

Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento, e sono approvate dal Ministro competente, previo parere del CUN.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Articolo 46

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di Corsi di studio. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di adozione del Regolamento.
2. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che siano in regola con gli esami previsti dal loro piano di studi per l'anno di corso a cui sono iscritti.

3. I Regolamenti didattici di Corso di studio assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione, disciplinati dalle norme del presente Regolamento, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione, ove necessario i Consigli di Dipartimento riformulano in termini di crediti i Regolamenti didattici di Corso di studio previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

4. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti, vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 32 del presente Regolamento.

